



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

ORDINANZA N° 16

del 29 maggio 2010

OGGETTO: Orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, delle rivendite della stampa, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 Codice del Commercio "Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";

VISTA la l.r. 5 giugno 2007, n. 34 di modifica della l.r. 28/2005, che ha disposto all'articolo 111 bis l'entrata in vigore dal 1° luglio 2007 anche delle disposizioni relative al commercio sulle aree pubbliche e sulle rivendite di quotidiani e periodici;

VISTI, in particolare, gli articoli 102 e 103 della l.r. 28/2005 contenenti la disciplina degli orari ed dei turni di apertura e chiusura, rispettivamente, degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle rivendite di quotidiani e periodici, in sostituzione della normativa nazionale;

Visto che l'articolo 6 del DPGR 1 aprile 2009, n. 15/R, ha previsto l'obbligo della concertazione locale che si deve svolgere sulla base di appositi "protocolli", sottoscritti da Comune e dalle Parti Sociali maggiormente rappresentative a livello locale;

- Visto il verbale di concertazione sottoscritto in data 28 aprile 2010;

RAVVISATA la necessità di adeguare le proprie ordinanze alle nuove disposizioni regionali in materia di commercio;

RITENUTO OPPORTUNO riunire in unica ordinanza l'intera disciplina degli orari e dei turni di apertura e chiusura delle attività economiche presenti nel territorio comunale, comprese quelle collegate agli esercizi di somministrazione o ad essi equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, al fine di fornire ad operatori ed organi di vigilanza un quadro di riferimento univoco ed esaustivo;

Considerato che ai soli fini della presente ordinanza, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:

- **zona A** – Capoluogo (compreso: Centro storico di Radda, Monte alla Panca, La Fonte, Le Fraschette, Ceperano, Lo Spicchio, Bonagio, Bonagino, Paggino, Bonatte, Vignavecchia, Le Vigne, Barlettaio, Convento di S. Maria, Croce di Sopra, Campassole, Casetto, Fornace, Caparsino, Vercenni, Docciole, Lecci, Croce, La Calvana, Malpensata, Chielle, La Sala, Petroio);
- **zona B** – resto del territorio

DATO ATTO che è stato provveduto ad effettuare l'informativa con invito ad attivare la prevista concertazione con le Associazioni di categoria, dei consumatori ed all'Azienda di Promozione Turistica;

ORDINA

che agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, alle rivendite della stampa, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed alle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché alle attività di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, vengano applicate in materia di orari e turni di apertura e chiusura le seguenti disposizioni:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto dell'ordinanza e sua validità

1.1 - Gli orari delle attività commerciali su area privata e delle altre attività di vendita, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e

attività di trattenimento e svago presenti nel territorio di Radda in Chianti sono disciplinati dalla presente ordinanza, valida a tempo indeterminato fino a nuova ordinanza o regolamentazione.

1.2 - Nell'ipotesi di abrogazione o modifica delle disposizioni di legge alla base della presente ordinanza la stessa trova piena applicazione per tutto quanto non espressamente incompatibile con la nuova disciplina. Sono in ogni caso fatte salve diverse indicazioni o direttive del Ministero dell'Industria o della Regione Toscana.

1.3 - In occasione di feste e manifestazioni locali il Sindaco può emanare ordinanze transitorie in deroga alla presente ordinanza generale.

Art. 2 - Cartelli

2.1 - Gli orari, i turni e quant'altro disposto dalla presente ordinanza debbono essere resi noti al pubblico mediante l'apposizione di un cartello ben visibile dall'esterno contenente anche l'indicazione dell'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale.

TITOLO II – ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E ASSIMILATI

Art. 3 - Orari di apertura

3.1 - Ciascun operatore commerciale al dettaglio sceglie liberamente il proprio orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nell'ambito della fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00, prevedente un massimo di 13 ore di apertura. L'apertura può essere liberamente articolata nella forma di orario continuato o con una o più chiusure intermedie.

3.2 - La scelta dell'orario può essere differente nei vari giorni della settimana, secondo le esigenze dell'operatore, purché resa chiaramente nota nel cartello di cui all'art. 2.1.

3.3 – L'orario di vendita liberamente scelto potrà subire oscillazioni in apertura e in chiusura purchè venga rispettata la fascia oraria massima consentita e il numero massimo delle 13 ore giornaliere. **Resta l'obbligo per l'operatore di rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante apposito cartello.**

3.4 – E' facoltà dell'operatore effettuare orari ridotti o chiusure intermedie o di non aprire del tutto l'esercizio commerciale, senza necessità di

comunicazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107 della L.R. del 7/2/2005 n. 28 per le ipotesi di inattività protratta per oltre 12 mesi.

3.5 – Negli orari di chiusura dell'esercizio commerciale, nello stesso è interdetta qualsiasi attività anche promozionale, di consegna merci e simili che implichi ingresso nei locali di cliente e/o pubblico o comunque di personale estraneo all'impresa.

ART. 4 - Chiusura degli esercizi

4.1 - L'operatore ha facoltà di effettuare, a sua scelta, uno o più giorni di chiusura infrasettimanale o in coincidenza con festività. La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria.

4.2 – E' fatto obbligo di regola, agli operatori di procedere alla chiusura totale degli esercizi commerciali nei giorni domenicali e festivi .

4.3 – In considerazione della valenza turistica del territorio e per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini è data facoltà agli operatori commerciali di derogare all'obbligo della chiusura domenicale, festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale per l'intero anno. I medesimi devono osservare la chiusura unicamente nelle festività del 1^o gennaio , 25 e 26 Dicembre.

4.4 – Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare dovranno garantire, in caso di due o più festività consecutive, l'apertura antimeridiana di almeno un giorno festivo, al fine di assicurare un idoneo servizio di rifornimento al pubblico.

ART. 5 - Situazioni particolari

5.1 - Le attività commerciali annesse ad impianti di carburante, rivendite di monopolio, farmacie, internet point, seguono l'orario da questi praticato.

5.2 - In occasione di iniziative a carattere straordinario, organizzate e/o patrocinate dal Comune, il Sindaco può concedere la facoltà di apertura notturna generalizzata oppure ai soli singoli operatori commerciali che ad esse aderiscono.

5.3 - In occasione dello svolgimento di feste, fiere e sagre inserite in calendario, ed in occasione di manifestazioni di particolare importanza turistica, culturale, ed economica, gli esercenti operanti nelle zone interessate dai suddetti avvenimenti, nei giorni della manifestazione, hanno la facoltà di protrarre l'orario di chiusura serale fino alle ore 24,00 fatto salvo comunque il rispetto del limite massimo di apertura di 13 ore giornaliere.

Le attività commerciali annesse ai distributori di carburante devono osservare gli stessi orari di esercizio del distributore stesso rispettando i limiti massimi di apertura previsti dalla presente ordinanza.

ART. 6 - Ambito di applicazione

6.1 – Le disposizioni relative agli orari di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio si applicano anche:

- a) alla vendita di artigiani ed industriali, anche dei propri prodotti sul luogo di produzione o in appositi spacci al pubblico, fatto salvo quanto indicato al punto 6.3;
- b) alla vendita attraverso apparecchi automatici, non posti in luogo pubblico aperto al pubblico;
- c) alla vendita di produttori agricoli, ai sensi del d.lgs. 228/2001;
- d) al commercio su aree pubbliche, salvo diversa regolamentazione specifica.

6.2 – Le disposizioni relative agli orari e turni di apertura e chiusura non si applicano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del d.lgs. 114/98, agli esercizi che svolgono in maniera esclusiva o in maniera prevalente le attività di vendita ivi indicate.

6.3 – Nell'ambito delle funzioni di coordinamento previste all'articolo 50 del TUEL è stabilita la fascia oraria di vendita al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 24.00, senza obbligo di chiusura domenicale o festiva; per i seguenti tipi di attività::

- a) attività artigianali del settore alimentare (pizzerie al taglio, gelaterie, rosticcerie, pasticcerie e simili);
- b) attività commerciali che svolgono in maniera esclusiva o in maniera prevalente l'attività di gelateria, gastronomie, pasticcerie, rosticceria;
- c) enoteche ed altri esercizi commerciali specializzati nella vendita di bevande;

6.4 - I forni possono svolgere attività di vendita a partire dalle ore 4.00.

TITOLO III – RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

ART. 7 - Rivendite di quotidiani e periodici

7.1 - Le rivendite esclusive presenti in territorio comunale possono scegliere liberamente l'orario di apertura dalle ore 6.30 alle ore 24.00 purchè nel rispetto dei limiti minimi di 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato ed almeno sino alle ore 13 della domenica.

7.2 - E' in facoltà degli operatori, anche in adesione ad accordi di categoria, effettuare chiusure festive o infrasettimanali. Dette chiusure, qualora ricorrenti debbono essere previamente comunicate al Comune.

7.3 - Le rivendite esclusive devono comunque osservare quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici

7.4 – Le rivendite non esclusive, ai sensi dell'art. 82 della l.r. 28/2005, seguono l'orario dell'attività prevalente. Per l'individuazione dell'attività prevalente si fa riferimento all'art. 24 comma 2^.

TITOLO IV - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE ATTIVITÀ AD ESSE COLLEGATE ED EQUIPARATE, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO.

ART. 8 - Orari di apertura

8.1 - Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore , anche non continuative.

8.2 - L'orario di attività è scelto nella fascia compresa tra le ore 5.00 e le ore 1.00 del giorno successivo, fatta eccezione per:

a) i giorni 6 gennaio (Befana), 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale, 15 Agosto (Ferragosto), Festa del Perdono, 24-25-26 dicembre (Santo Natale) ed il 31 Dicembre, in cui è consentita la protrazione dell'attività fino alle ore 3.00 di notte;

8.3 - Negli esercizi che praticano la ristorazione è fatto obbligo di esporre il menù comprensivo dei prezzi in luogo ben visibile dall'esterno, i dati dovranno essere riprodotti almeno in una lingua straniera, preferibilmente in inglese.

8.5 - E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione ed in possesso del relativo scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre 30 minuti successivi all'orario di chiusura stesso.

ART. 9 - Riduzioni, modifica degli orari

9.1 - Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande; gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, nonché gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

ART. 10 - Chiusura degli esercizi

10.1 - L'operatore ha facoltà di effettuare, a sua scelta, uno o più giorni di chiusura infrasettimanale o in coincidenza con festività. I giorni di chiusura prescelti possono essere anche variati nei diversi periodi dell'anno, devono comunque rimanere stabili per almeno un mese. La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria. Resta comunque l'obbligo del mantenimento del livello minimo di servizi previsti dal successivo art. 11.

10.2 - Gli esercenti che intendono osservare la chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana debbono farne comunicazione al Comune di Radda in Chianti e renderli noti al pubblico con mezzi idonei.

ART. 11 - Ferie ed altre chiusure spontanee

11.1 - Ai sensi dell'art. 81, comma 3, della L.R. 28/2005 il Sindaco può, nei periodi di minore afflusso turistico, stabilire turni di apertura obbligatoria, previa convocazione degli operatori del settore, al fine di concordare un calendario programmatico che consenta di garantire idonei livelli di servizio.

11.2 – Il periodo di minore afflusso turistico viene individuato nel periodo intercorrente fra il 1^a di novembre e il 15 di marzo di ciascun anno. In tale periodo affinché si ritenga garantito un idoneo livello di servizio è necessario che risultino aperti al pubblico i seguenti esercizi di somministrazione:

- nella zona A : almeno 2 esercizi con prevalente tipologia di ristorante e n. 1 esercizio con prevalente tipologia di bar;
- nella zona B : almeno 1 esercizio con prevalente tipologia di ristorante e n. 1 esercizio con prevalente tipologia di bar.

11.3 - Qualora il Comune, in seguito al mancato accordo fra gli operatori, riscontri gravi rischi di disservizio all'utenza a causa della scelta congiunta del medesimo periodo di chiusura da parte di più operatori della medesima zona, può vietare in tutto o in parte la chiusura dell'esercizio nel periodo indicato.

11.4 - La scelta degli operatori cui comunicare l'eventuale interdizione di usufruire del periodo di ferie è effettuata a sorteggio alla presenza degli operatori interessati.

11.5 – Per le chiusure impreviste e non programmate di durata inferiore a 5 gg. dovrà essere data comunicazione al comune almeno 3 gg. prima.

TITOLO V - ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SVAGO

ART. 12 – Attività di intrattenimento e svago, trattenimenti musicali dal vivo e con apparecchi meccanici ed elettronici

12.1 - I trattenimenti musicali dal vivo eseguiti nei pubblici esercizi (compresi i circoli privati) dovranno seguire il seguente orario:

- Nei locali al chiuso: tra le ore 8,00 alle ore 1,00
- Nei locali e spazi all'aperto: fra le 10,00 e le 24,00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

- Le suddette attività debbono cessare ogni suono o rumore alle ore 2,00 nei giorni festivi e prefestivi, salvo specifica autorizzazione concessa in casi particolari ed eccezionali.

12.2 - L'uso di apparecchi radio e tivù all'interno di esercizi di somministrazione è consentito non prima delle ore 7,00 e non oltre le ore 24,00.

12.3 - Le attività cinematografiche all'aperto, tutte le manifestazioni di natura artistica e le attività esclusive di sale-gioco devono concludersi entro le ore 24,00.

ART. 13 - Disposizioni particolari

13.1 - Gli esercizi di cui all'art. 48, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 28/2005 osservano l'orario stabilito per l'attività prevalente.

13.2 - L'attività di giochi leciti svolta all'interno degli esercizi di somministrazione debitamente autorizzati, è obbligata al rispetto dell'orario seguito dall'esercizio cui si riferisce.

ART. 14 – Insonorizzazione

14.1 - Le attività di intrattenimento musicale effettuate dagli esercizi di somministrazione (bar, ristoranti) e nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi sia al chiuso che all'aperto, senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Pertanto, ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - Sanzioni

15.1 - Le violazioni in materia di orari e turni del commercio in sede fissa sono punite a norma dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

15.2 - Le violazioni in materia di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di quotidiani e periodici sono punite, rispettivamente, ai sensi dell'art. 103 e 102 della l.r. 28/2005.

15.3 - Le violazioni in materia di orari delle attività di spettacolo sono punite a norma della presente ordinanza, se non sanzionate ai sensi dell'art. 9 del TULPS.

15.4 - Ogni altra violazione della presente ordinanza e, in particolare, le omesse comunicazioni o esposizioni di cartelli, non già sanzionata da altre norme, è punita ai sensi dell'art. 7 bis del TU 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

ART. 16 - Abrogazione precedenti ordinanze

16.1 - La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura delle attività contemplate. La medesima entrerà in vigore dal 1^o giorno del mese successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione del presente atto ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO

Aterini Alessandro

